

COMUNE DI ARENA PO **PROVINCIA DI PAVIA**

Codice ente 11142	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 48 in data: 29.12.2023	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA pubblica

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175, COME INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N.100. PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilaventitre** addi **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **19.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - BELFORTI ALESSANDRO	Presente	8 - PIETRA CLAUDIO	Presente
2 - BOTTANI ALESSANDRO	Assente	9 - POLITI FABIO	Presente
3 - COVINI DAVIDE	Presente	10 - SCAGNI ANDREA	Assente
4 - MALASPINA ALAN	Presente	11 - ZANGRANDI CLAUDIO	Assente
5 - MARCHI CLAUDIO	Presente	12 -	
6 - MORGANTI VALERIA	Assente	13 -	
7 - NEGRI EMANUELA	Presente		

Totale presenti **7**

Totale assenti **4**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **MUTTARINI GIAN LUCA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BELFORTI ALESSANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera di C.C. n. 48 del 29.12.2023

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 DELLA legge 7 agosto 2015 n. 124 e che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), per come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che - ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, comma 1) - le Pubbliche Amministrazioni (ivi compresi i Comuni e le Unioni di Comuni) non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni (anche di minoranza) in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che questo Ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";*
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";*

DATO ATTO che, a norma degli artt. 20 e 26 c.11 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., è obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente;

RICHIAMATO il Piano operativo di razionalizzazione - già adottato ai sensi dell'art.1/c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190 con Decreto sindacale n. 4 del 31.03.2016 e presa d'atto con deliberazione consiliare n. 13 del 11.04.2016, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 25.09.2017 con cui è stato approvato il Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni possedute, ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

RICHIAMATA pure la Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 03.10.2018 dall'oggetto: "REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – PRESA D'ATTO E ADOZIONE – TRASMISSIONE ALL'ORGANO CONSILIARE con la quale si è provveduto ad effettuare la revisione ordinaria annuale delle partecipazioni possedute dall'Ente, al fine di verificare il permanere dei requisiti di legge per detenere le partecipazioni medesime, ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del richiamato D.Lgs. 19/08/2016, n. 175;

RICHIAMATE altresì:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 28.11.2018 di revisione annuale delle partecipazioni societarie ex art. 24 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 16.12.2019 di revisione annuale delle partecipazioni societari ex art. 24 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30.12.2020 di revisione annuale delle partecipazioni societarie ex art. 24 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30.12.2021 avente ad oggetto "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n.175, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100. Provvedimenti";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30.12.2022 avente ad oggetto "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n.175, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100. Provvedimenti";

DATO ATTO in particolare che, con riferimento alle partecipazioni indirette, ai sensi del suddetto Testo Unico sono state oggetto di revisione straordinaria quelle partecipazioni (di qualsiasi livello), detenute alla data del 23/09/2016, attraverso un "tramite" di controllo, con esclusione di quelle detenute indirettamente attraverso una società "quotata" come definita dall'art. 2, comma 1, lettera p) del T.U.;

DATO ALTRESI' ATTO che l'art. 20. Del T.U.S.P. rubricato "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" prevede:

"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114](#), le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15."

TENUTO CONTO che a- i fini di cui sopra - devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'art.20/commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4/ c.l. del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità

della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5/c. 2, del Testo unico;

2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4/c. 2, T.U.S.P.;
3. previste dall'art.20/c.2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art.4/c. 7 del D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

DATO PURE ATTO che, ai fini dell'applicazione del T.U.S.P., si intende:

- per "partecipazione": la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi" (art. 2, comma 1, lett. f);
- per "società": società per azioni (spa), società in accomandita per azioni (sapa), società a responsabilità limitata (S.r.l.), società di persone, società consortili per azioni, società consortili a responsabilità limitata, società cooperative (art. 2, comma 1, lett. l);
- per "partecipazione indiretta": la partecipazione detenuta in una società per il tramite di una società o altri organismi soggetti a controllo da parte dell'Amministrazione medesima (art. 2, comma 1, lett. g);
- per "controllo": la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo" (art. 2, comma 1, lett. b).
- per "controllo analogo": la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;
- per "controllo analogo congiunto": la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- per "servizi di interesse generale": le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;

- per "servizi di interesse economico generale": i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;
- per "società in house": le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'art. 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'art. 16, comma 3;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale dell'Ente e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 175/2016 - che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3) - possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4/c.1 del D. Lgs. n. 175/2016 - a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24 c. 1 del T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici dell'Ente competenti;

RICHIAMATA anche la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 28.07.2017 avente ad oggetto: "Fusione per incorporazione di ACAOP S.p.A. e BRONI STRADELLA S.p.A. in BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l. – Determinazioni inerenti e conseguenti";

DATO ATTO che - con atto di fusione per incorporazione avvenuto in data 05.12.2017 a rogito notaio Marco Boiocchi - si perfezionava l'operazione di fusione per incorporazione, con piena efficacia 01.01.2018;

DATO ATTO che - **alla data del 31.12.2022** - questo Ente deteneva quindi le seguenti partecipazioni:

PARTECIPAZIONI DIRETTE:

Denominazione Società	Quota posseduta	Tipo di partecipazione	Capitale sociale
BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.	3,5318 %	diretta	Euro 8.112.612,00

PARTECIPAZIONI INDIRETTE (tramite Broni Stradella Pubblica S.r.l.)

Denominazione Società	Quota posseduta	Tipo di partecipazione
ACQUA PLANET SRL SSD	In liquidazione volontaria o scioglimento. La partecipazione nel 2021 è stata interamente svalutata mantenendo un importo di un euro. La liquidazione della società è avvenuta il 18.01.2023.	indiretta
PAVIA ACQUE SCARL	0,5711%	indiretta
GAL OLTRE PO PAVESE SRL	0,08476%	Indiretta (tramite BRONI STRADELLA Pubblica S.r.l.) ultimo bilancio approvato al 31.12.2021
BANCA CENTROPADANA SOCIETÀ COOPERATIVA	0,004078% - indirizzi di dismissione confermati con delibera CC n. 46 del 30.12.2022	indiretta
BRONI STRADELLA GAS E LUCE SRL	1,5134% - indirizzi di razionalizzazione costi consiglio di amministrazione confermati con delibera CC n. 46 del 30.12.2022	indiretta

DATO ATTO:

- a) che è stata definita la dismissione della società “ASCOM FIDI SOCIETÀ COOPERATIVA”, a seguito intervenuta deliberazione del C.d.A. di Broni Stradella Pubblica S.r.l. in data 26.09.2019 e così come risulta da comunicazioni formali pervenuti dalla stessa;
- b) che la liquidazione di ACQUA PLANET SRL SSD è avvenuta in data 18.01.2023; la partecipazione nel 2021 è stata interamente svalutata mantenendo un importo di un euro.

DATO ATTO pure che non vi sono partecipazioni da alienare ma che si proseguirà nell’attuazione delle misure di razionalizzazione già individuate con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28.11.2018 e confermate con le successive deliberazioni, ribadendo con la presente gli “indirizzi” di dismissione/razionalizzazione delle partecipazioni indirette detenute per tramite di BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l. nelle seguenti società: BANCA CENTROPADANA SOCIETÀ COOPERATIVA (indirizzi di dismissione) – BRONI STRADELLA GAS e LUCE S.r.l. (indirizzi per razionalizzazione costi consiglio di amministrazione);

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239/c.1 lett. b) n. 3) del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, espressi dai Responsabili di settore,

Con la seguente votazione palese

Consiglieri presenti e votanti 7

Favorevoli: 7

Astenuti: 0

Contrari: 0

DELIBERA

- 1) di ribadire formalmente con il presente gli “indirizzi” di dismissione/razionalizzazione delle partecipazioni indirette detenute per tramite di BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l. nelle seguenti società: BANCA CENTROPADANA SOCIETA' COOPERATIVA (indirizzi di dismissione) – BRONI STRADELLA GAS e LUCE S.r.l. (indirizzi per razionalizzazione costi consiglio di amministrazione);
- 2) di richiamare e confermare l'esito della ricognizione effettuata con la deliberazione di Consiglio n. 46 del 30.12.2022 avente ad oggetto “*Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100. Provvedimenti*”;
- 3) di dare atto che - **alla data del 31.12.2022** - questo Ente deteneva le seguenti partecipazioni:

PARTECIPAZIONI DIRETTE:

Denominazione Società	Quota posseduta	Tipo di partecipazione	Capitale sociale
BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.	3,5318 %	diretta	Euro 8.112.612,00

PARTECIPAZIONI INDIRETTE (tramite Broni Stradella Pubblica S.r.l.)

Denominazione Società	Quota posseduta	Tipo di partecipazione
ACQUA PLANET SRL SSD	In liquidazione volontaria o scioglimento. La partecipazione nel 2021 è stata interamente svalutata mantenendo un importo di un euro. La liquidazione della società è avvenuta il 18.01.2023.	indiretta
PAVIA ACQUE SCARL	0,5711%	indiretta
GAL OLTRE PO PAVESE SRL	0,08476%	Indiretta (tramite BRONI STRADELLA Pubblica S.r.l.) ultimo bilancio approvato al 31.12.2021
BANCA CENTROPADANA SOCIETÀ COOPERATIVA	0,004078% - indirizzi di dismissione confermati con delibera CC n. 46 del 30.12.2022	indiretta

BRONI STRADELLA GAS E LUCE SRL	1,5134% - indirizzi di razionalizzazione costi consiglio di amministrazione confermati con delibera CC n. 46 del 30.12.2022	indiretta
-----------------------------------	---	-----------

- 4) di dare atto che è stata definita la dismissione della società “ASCOM FIDI SOCIETÀ COOPERATIVA” come indicato in premessa
- 5) di dare atto formalmente che la liquidazione di “ACQUA PLANET SRL SSD” è avvenuta in data 18.01.2023; la partecipazione nel 2021 è stata interamente svalutata mantenendo un importo di un euro.
- 6) di approvare la ricognizione periodica di tutte le partecipazioni possedute dall’Ente alla data del 31.12.2022;
- 7) di dare atto che non vi sono partecipazioni da alienare ma che si proseguirà nell’attuazione delle misure di razionalizzazione individuate con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28.11.2018 e confermate con le successive deliberazioni, ribadendo gli indirizzi di dismissione / razionalizzazione delle partecipazioni indirette detenute per tramite di BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l. nelle seguenti società: BANCA CENTROPADANA SOCIETÀ COOPERATIVA (indirizzi di dismissione) - BRONI STRADELLA GAS e LUCE S.r.l. (indirizzi per razionalizzazione costi consiglio di amministrazione);
- 8) di demandare alla Giunta dell’Ente il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- 9) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dall’Ente;
- 10) di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24/ c.1 e 3 del T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo,
- 11) di incaricare i competenti uffici dell’Ente per l’attuazione di quanto sopra deliberato, e per l’assolvimento delle comunicazioni di legge.

Successivamente con la seguente separata votazione per alzata di mano:

Consiglieri presenti e votanti	7
Favorevoli:	7
Astenuti:	0
Contrari	0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134/c.4 del D.lgs. 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
BELFORTI ALESSANDRO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
MUTTARINI GIAN LUCA**

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 16.01.2024 al 31.01.2024

Addì, 16.01.2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE
MUTTARINI GIAN LUCA**

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

- ☐ La presente deliberazione divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
- ☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Arena Po, li . . .

**IL SEGRETARIO COMUNALE
MUTTARINI GIAN LUCA**